

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 7 del 05/02/2012*

**PRELIEVI E VERSAMENTI IN BANCA DA 1.000€**

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*

Antiriciclaggio, chiarimenti dall'Abi

## **Legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari oltre la soglia di 1.000 euro**

Arriva una schiarita sul fronte dell'antiriciclaggio. E' possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell'irrogazione di specifiche sanzioni. Il chiarimento e' stato fornito dall'Abi con la circolare dell'11 gennaio 2012.

Il problema si è posto inizialmente quando quest'estate la soglia per il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi è stata drasticamente ridotta da **5.000 a 2.500 euro** (cfr D.L. n. 138/2011).

A questo punto gli **istituti di credito** hanno iniziato a porre in essere comportamenti non condivisibili.

Infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito tendevano ad ostacolare l'operazione. In particolare il malcapitato doveva subire una serie di domande su quale fosse la destinazione finale del denaro contante ovvero, in caso di versamento, quale fosse la provenienza.

Alcune banche obbligavano le persone alla compilazione di uno specifico modello avvertendo che il comportamento sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze configurando un'infrazione dell'art. 49 del **D.Lgs n. 231/2007**.

La disposizione citata vieta il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito e di titoli al portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi pari o superiori a 1.000 euro. A tal proposito non v'è dubbio come la norma abbia un ambito applicativo piuttosto ampio non trovando applicazione per le sole transazioni (acquisto e vendita di beni e/o servizi), ma più in generale per ogni trasferimento di denaro.

Ad esempio il limite dovrà essere osservato anche nel caso di liberalità o qualsiasi altro trasferimento come nell'ipotesi di un finanziamento di un socio ad una società di cui lo stesso fa parte.

Tuttavia se da una parte è evidente come i casi di applicazione della disposizione sono numerosi, dall'altra è altrettanto evidente che, affinché il comportamento assunto configuri un'infrazione è necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.

Il presupposto sembra quindi mancare laddove il soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.

Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta la Circolare del Ministero delle finanze, dipartimento del Tesoro che in data 4 novembre 2011 ha confermato la predetta interpretazione circa la mancanza della necessità di rispettare il predetto limite, che all'epoca era pari a 2.500 euro. La situazione si è complicata a seguito dell'approvazione dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto la predetta soglia da **2.500 a 1.000 euro**.

In conseguenza di ciò sono stati più numerosi i casi di versamenti e di prelevamenti oltre la nuova soglia.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

# *STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA* *“CASTELLANO”*

## *Professionisti d'impresa*

Le banche hanno quindi continuato a disattendere le istruzioni del Mef “ostacolando” le operazioni allo sportello effettuate in misura **pari o superiore a 1.000 euro**. I dubbi sono stati chiariti in via definitiva con una circolare dell'ABI dell'11 gennaio.

In base al citato documento di prassi il predetto limite, “avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito”.

In buona sostanza l'ABI ha sostenuto che manca il presupposto fondamentale affinché si configuri un'ipotesi di violazione: il trasferimento di denaro.

Al contrario, per le suddette operazioni i soggetti interessati, conservano, come ricordato, la disponibilità della somma di denaro oggetto dell'operazione. Pertanto nessuna segnalazione di infrazione dovrà essere effettuata al Ministero competente.

Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni in materia di **antiriciclaggio**. Conseguentemente dovranno procedere ad un'adeguata verifica della clientela.

Inoltre, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.

Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la segnalazione che però rappresenta un'operazione ben diverso rispetto all'obbligo di segnalazione delle infrazioni dell'art. 49.

ANTIRICICLAGGIO

## **Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»**

Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l'iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione

Con la circolare n. [2](#) del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al **limite** all'uso di **contanti** e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a **1.000 euro**, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il **divieto** di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

fatto riconducibili ad un'unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire **dal 1° febbraio** 2012.

Dopo aver ricordato quali disposizioni di cui all'art. 49 permangono ancora valide, il MEF descrive la **procedura** per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del suddetto limite di 1.000 euro, al di là del quale va garantita la **tracciabilità** dei pagamenti, che quindi possono avvenire solo attraverso strumenti nominativi (ad es., assegni bancari o postali sui quali sia apposta la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito).

L'iter per l'applicazione delle sanzioni è suddiviso in **cinque fasi**: la prima concerne la **contestazione** della violazione, conseguente alla **comunicazione** effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 del DLgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L'ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha **90 giorni** di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l'ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l'**istruttoria**, nel corso della quale possono essere inviate, **entro i 30 giorni** dalla notifica, **memorie difensive** scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Il MEF precisa che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l'eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

A questo punto, si procede alla **decretazione** della **sanzione**, ovvero al **proscioglimento** nel merito o all'**archiviazione** per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere **congrua ed esaustiva**, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.

Alla decretazione fa seguito la notifica del **provvedimento sanzionatorio** alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire **entro cinque anni** dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della L. n. 689/1981).

Infine, il procedimento si conclude con l'**esecuzione**: notificato il decreto, scaduti i termini per la presentazione del ricorso (con conseguente sospensione dell'esecuzione), l'ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia.

Il **ricorso** va proposto esclusivamente innanzi al **Tribunale** del luogo in cui è stata commessa la violazione, **entro 30 giorni** dalla notificazione del decreto (che diventano 60

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

se l'interessato è residente all'estero), mentre non è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Il MEF sottolinea altresì l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l'**appello** può essere proposto **entro 6 mesi** dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

Nella circolare sono infine individuate le **sei sedi** delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all'art. 49 per importi **eccedenti i 250.000 euro, non obblabili**: si tratta delle RTS di Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari. Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell'art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell'art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).

In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da **più rilievi**, tutti di importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it